

COMUNE DI VALDILANA

Provincia di Biella

Verbale n. 22 del 13.10.2022

Parere in merito alla proposta di deliberazione n. 171 del 13/10/2022 della Giunta Comunale avente ad oggetto:

“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021”

Il sottoscritto Demergasso dott. Dario, revisore dei conti unico del Comune di Valdilana, nominato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2022, per il triennio dal 18.02.2022 al 17.02.2025,

Premesso che:

ha ricevuta in data 13/10/2022 la proposta di deliberazione in intestazione comprensiva di tutti gli allegati,

Tenuto conto che:

a) l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche le “strumenti di programmazione economico-finanziaria”;

b) l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della

performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- i commi 5 e 6 dell'art. 6 del medesimo D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, stabiliscono che:

“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi

ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- l'art. 6, comma 6-bis, del citato D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29.06.2022, n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- i commi 7 e 8 dell'art. 6 dello stesso D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come modificato dall'art. 1, comma 12, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, stabiliscono che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.

Preso atto che:

- in data 30.06.2022, previa intesa in Conferenza Unificata del 02.12.2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.lgs 28.08.1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* – entrato in vigore il 15.07.2022 – di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021;
- in data 07.09.2022, previa intesa in Conferenza Unificata del 09.02.2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.lgs 28.08.1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022, n. 132, all'oggetto *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”* – entrato in vigore il 22.09.2022 –

concernente, appunto, la definizione del contenuto del PIAO di cui all'art. 6, comma 6, della medesima disposizione di legge sopra citata.

Dato atto che:

- Il Comune di Valdilana alla data del 31.12.2021, ha più di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- alla data del 31.12.2021, conta una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e pertanto non rientra nella definizione di piccoli Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 06.10.2017, n. 158;
- ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il bilancio di previsione 2022-2024, come risultante, rispettivamente, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 e n. 6 del 27.01.2022, esecutive ai sensi di legge e s.m.i.
- alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, non aveva ancora approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che, ai sensi delle norme che disciplinano lo stesso PIAO, sono assorbiti nel PIAO medesimo:
 - o Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024;
 - o Piano triennale della formazione del personale 2022-2024;
 - o Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024: al riguardo, si fa presente che nel DUP 2022-2024 suddetto, circa tale fabbisogno, era stato precisato che – nelle more di adozione del *“Piano integrato di attività e organizzazione”* di cui all'art. 6 e 6-bis del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021, per il quale si era in attesa all'epoca dei decreti di riordino e del Piano tipo di cui si dirà meglio in prosieguo – si faceva rinvio alla programmazione definita per il triennio 2021-2023 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 24.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *“Ridefinizione del fabbisogno del personale dipendente del triennio 2020-2022, anno 2020, e impostazione del medesimo fabbisogno per il triennio 2021-2023. Disposizioni.”*, come integrata con deliberazioni dello stesso Organo n. 4 del 14.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *“Costituzione dell'Ufficio di supporto al Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. Disposizioni.”* e n. 99 del 16.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *“Ridefinizione del fabbisogno del personale dipendente del triennio 2021-2023, anno 2021. Disposizioni”*;
- per contro, alla stessa data, aveva approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che ad oggi devono intendersi assorbiti nel PIAO:
 - o Piano delle azioni positive 2022-2024, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 16.12.2021, esecutiva ai sensi di legge;
 - o Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16.02.2022, esecutiva ai sensi di legge;
 - o Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano Performance) 2022-2024, come risultante dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 03.02.2022 e n. 96 del 30.05.2022, esecutive ai sensi di legge.

Appurato che:

- il D.P.R. 30.06.2022, n. 81 recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022 ed entrato in vigore il 15.07.2022, stabilisce:
 - all’art. 1, comma 1, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO:
 - 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del D.lgs 30.03.2001, n. 165;
 - 2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60-bis, comma 2, del D.lgs 30.03.2001, n. 165;
 - 3) Piano delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all’art. 2, comma 594, lett. a), della L. 24.12.2007, n. 244;
 - 4) Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), e comma 1-ter del D.lgs 27.10.2009, n. 150;
 - 5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a), e 60, lett. a), della L. 06.11.2012, n. 190;
 - 6) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, della L. 07.08.2015, n. 124;
 - 7) Piano delle azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, del D.lgs 01.04.2006, n. 198;
 - all’art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al citato comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione dello stesso PIAO;
 - all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che recitava “*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*”, decretando pertanto la separazione fra il PEG, come definito nel citato art. 169 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
 - all’art. 2, comma 1, per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo D.lgs e il piano della performance di cui all’articolo 10 del D.lgs 27.10.2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 ed entrato in vigore il 22.09.2022, concernente la definizione del contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:
 - all’art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E

ANTICORRUZIONE

a. **Sottosezione di programmazione Valore pubblico:** ai sensi dell'art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;

b. **Sottosezione di programmazione Performance:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), la presente sottosezione di programmazione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del D.lgs n. 150/2009, ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;

c. **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della L. 06.11.2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della citata L. n. 190/2012 e del D.lgs 14.03.2013, n. 33;

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

a. **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;

b. **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

c. **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e dà evidenza della capacità assunzionale dell'amministrazione, della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali;

SEZIONE 4. MONITORAGGIO: ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 150/2009, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

- all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9*

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;

- *all’art. 7, comma 1, che “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”;*
- *all’art. 8, comma 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;*
- *all’art. 8, comma 3, che “In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione” e, quindi, sino al 29.12.2022, dal momento che la data di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stata prorogata sino al 31.08.2022, ai sensi dell’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 28.07.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30.07.2022;*
- *all’art. 9, che “Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;*
- *all’art. 11, comma 1, che negli Enti Locali il PIAO è approvato dalla Giunta Comunale.*

Considerato che:

- il Comune di Valdilana, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a parte delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all’epoca della loro adozione;
- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell’azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare puntuale attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all’art. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021 – divenute efficaci in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 81/2021, recante *“Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione

30.06.2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del PIAO – coordinando i provvedimenti precedentemente approvati, nonché i provvedimenti sopra elencati non ancora approvati e che saranno approvati in questa sede, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato Decreto;

- a tale scopo è stato, quindi, predisposto il PIAO 2022-2024, come da documento allegato al presente parere quale parte integrante e sostanziale.

Visti:

- i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dai Responsabili del Servizio Finanziario, Tributi e Personale e dal Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale, ai sensi del medesimo art. 49, comma 1, succitato;
- il parere di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Precisato che

in merito al contenuto del suddetto PIAO:

- nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 – che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle *“Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”*, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30.11.2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Unificata del 16.12.2021, l'istituto del lavoro agile presso questo Comune rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione;
- in data 04.08.2022 è stata sottoscritta l'ipotesi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del triennio 2019-2021 che al Titolo VI, Capi I e II, integra e definisce le modalità di applicazione della disciplina sul lavoro agile di cui sopra a cui l'Ente darà attuazione al momento della sottoscrizione definitiva e all'entrata in vigore del predetto contratto anche in base ad una specifica integrazione dell'apposita sottosezione dell'approvando PIAO 2022-2024;
- il D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in L. 19.12.2019, n. 157, ha disposto, all'art. 57, comma 2, la cessazione, a decorrere dall'esercizio 2020, dell'obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, previsti dall'art. 2, comma 594, della L. 24.12.2007, n. 244, tra i quali è annoverato il Piano triennale delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio e che, pertanto, tale Piano non è previsto nel PIAO 2022-2024 oggetto di approvazione;
- il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60-bis, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 165, è predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e viene approvato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle Regioni, negli Enti

strumentali regionali, negli Enti del Servizio sanitario regionale e negli Enti locali e che, pertanto, i singoli Enti non hanno competenze o oneri specifici se non quelli relativi a:

- dare attuazione alle misure contenute nel Piano;
- fornire supporto alle attività del Nucleo della concretezza, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, se richiesto;
- rispondere ad eventuali osservazioni contenuti nei verbali di sopralluogo del Nucleo della concretezza, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 3 giorni;
- comunicare al Nucleo della concretezza, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 15 giorni, le misure attuative, adottate per realizzare il Piano.

Visto inoltre

il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

L'Organo di revisione

esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, all'approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 13/10/2022 avente per oggetto: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021”*.

Inoltre, con riferimento al piano del fabbisogno del personale del triennio 2022-2024, di cui all'allegato “B” al PIAO 2022-2024, oggetto di approvazione, l'organo di revisione attesta ed assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in L. 28.06.2019, n. 58.

Con osservanza.

Alessandria, 13 ottobre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
(Demergasso dott. Dario)

